



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

**Relazione tecnica ex art. 1, comma 612, L. 23.12.2014, n. 190
- 31.3.2015 -**

1. Le Aziende Partecipate del Comune di Sesto Fiorentino
2. Il quadro normativo di riferimento per gli interventi già deliberati
3. La prima ricognizione generale del 2010
4. Le procedure di dismissione e riorganizzazione societaria attivate: lo stato degli atti
5. L'evoluzione del quadro normativo: la Legge di stabilità 2015 e oltre
6. Il piano operativo di razionalizzazione 2015

1. Le Aziende Partecipate del Comune di Sesto Fiorentino

Delle attuali quattordici partecipazioni dirette del Comune di Sesto Fiorentino, soltanto due hanno un capitale sociale interamente detenuto da questa Amministrazione (Doccia Service S.r.l. e Azienda Farmacie e Servizi S.p.A), mentre le restanti dodici sono rappresentate da partecipazioni in aziende il cui capitale sociale è suddiviso tra più Comuni ed Enti, per lo più con quote minoritarie, nessuna di controllo.

Le quote detenute dal Comune di Sesto Fiorentino, - pari a totali € 18.140.945,86 di valore nominale -, sono le seguenti:

| | quota | capitale sociale | valore nominale quota |
|-----------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. | 100% | € 250.000,00€ | € 250.000,00 |
| Doccia Service S.r.l. | 100% | € 10.000,00€ | € 10.000,00 |
| Qualità & Servizi S.p.A. | 48% | € 718.573,00€ | € 344.915,04 |
| Consiag S.p.A. | 9,55% | € 143.581.967,00€ | € 13.712.077,85 |
| Consiag Servizi Comuni S.r.l. | 5,651% | € 65.634,40€ | € 3.708,34 |
| Casa S.p.A. | 5% | € 9.300.000,00€ | € 465.000,00 |
| Ataf S.p.A. | 4,33% | € 37.698.894,00€ | € 1.559.315,01 |
| Quadrifoglio S.p.A. | 2,772% | € 61.089.246,00€ | € 1.693.393,90 |
| Linea Comune S.p.A. | 2% | € 200.000,00€ | € 4.000,00 |
| L'Isola dei Renai S.p.A. | 1% | € 312.000,00€ | € 3.120,00 |
| Publies S.r.l. | 1% | € 156.000,00€ | € 1.560,00 |
| Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l. | 0,728% | € 50.000,00€ | € 364,00 |
| Publiacqua S.p.A. | 0,061% | € 150.280.057,00€ | € 91.670,83 |
| Fidi Toscana S.p.A. | 0,00134% | € 135.887.158,00€ | € 1.820,89 |

Le società partecipate hanno presentato nel 2013 un risultato reddituale positivo complessivo pari a € 35.994.621,00 dovuto a utili per € 40.057.386,00 ed a perdite per € 6.062.765,00 (limitatamente a Fidi Toscana S.p.A.).

Colpini 1



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Le società nel 2014 (con riferimento agli esercizi chiusi al 31.12.2013) hanno distribuito **dividendi per complessivi € 284.646,76** (Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. € 55.000,00; Consiag S.p.A. € 196.036,17; Casa S.p.A. € 26.130,84; Publiacqua S.p.A. € 7.497,75).

2. Il quadro normativo di riferimento per gli interventi già deliberati

La Legge 24.12.2007, n. 244 (*Finanziaria 2008*), all'art. 3, comma 27 e seguenti – tuttora vigenti –, stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le Amministrazioni Pubbliche (e fra queste i Comuni), non possono costituire d'iniziativa o assumere e mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società, a meno che le stesse: a) *abbiano ad oggetto attività di produzione di beni o servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali*; b) *producano servizi di interesse generale* nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. La norma prevedeva che le Amministrazioni Pubbliche procedessero ad autorizzare l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento di quelle possedute con delibera motivata, da trasmettere alla Corte dei Conti, in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti (art. 3, comma 28) entro il 31.12.2010.

Il successivo D.L. 31.5.2010 n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), - convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010, n. 122 -, aveva previsto un percorso di progressiva dismissione delle partecipazioni in essere e un generale divieto di costituzione di nuove società. In particolare l'art. 14, comma 32¹, aveva stabilito i tempi e le modalità di dismissione delle partecipazioni per i Comuni compresi tra 30.000 e 50.000 abitanti, con la previsione che i medesimi potessero detenere la partecipazione di una sola società.

Il D.L. 6.7.2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), - convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 135 -, all'articolo 4 ha previsto una ulteriore serie di adempimenti in merito alla liquidazione e privatizzazione di società pubbliche. Nei confronti delle società controllate il cui fatturato fosse costituito per oltre il 90% dalla prestazione di servizi alla Pubblica Amministrazione, la norma prevedeva, alternativamente: a) *lo scioglimento della società*; b) *l'alienazione, con procedure ad evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute* entro il 31/12/2013. La norma è stata oggetto di censure di costituzionalità (sentenza 16.7.2013 n. 229) che ne hanno fortemente circoscritto il raggio di azione e di conseguenti modifiche legislative.

La Legge 27.12.2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*) ha previsto all'art. 1, comma 561, l'abrogazione dell'art. 14, comma 32, D.L. n. 78/2010, vale a dire della norma che stabiliva, per i Comuni tra 30.000 e

¹ "32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite." A seguito del parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, il 15 novembre 2011, con atto n. 602/2011/PAR., il termine per le dismissioni era stato individuato nel 31.12.2013.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

50.000 abitanti la possibilità di mantenere una sola partecipazione; ha previsto altresì all'art. 1, comma 562, l'abrogazione di gran parte del D.L. n. 95/2012, con la contestuale eliminazione della originaria previsione dello scioglimento delle c.d. società strumentali (quelle con un fatturato verso le Amministrazioni Pubbliche superiore al 90%,) così come della possibilità - in alternativa - di procedere all'alienazione delle stesse.

Il venir meno del limite quantitativo di una sola partecipazione ha aperto nuovamente alla possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, di decidere in autonomia in quali e quanti settori mantenere o meno partecipazioni azionarie in aziende chiamate a gestire i servizi locali.

Infine, il D.L. 10.10.2012, n. 174 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), - convertito con modificazioni dalla Legge 7.12.2012, n. 213 -, all'art. 3, comma 1, lett. d, ha disposto la modifica dell'art. 147 D.Lgs. n. 267/2000, introducendo l'art. 147-quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate, norme che per gli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti e inferiore a 50.000 si applicano dall'anno 2015. **Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.1.2013 (Regolamento sul sistema dei controlli interni)** ha disciplinato al Capo VI il controllo sulle società partecipate totalmente o controllate.

3. La prima ricognizione generale del 2010


Le allora 15 partecipazioni del Comune di Sesto Fiorentino sono state oggetto della ricognizione prevista dalla Legge n. 244/2007 e la loro strategicità per la gestione dei servizi è stata confermata con la **deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 21.12.2010** che ne ha stabilito la seguente classificazione:

A) servizi strategici al cittadino e alle imprese e pertanto di interesse generale: 1. Publiacqua S.p.A. (gestore del servizio integrato risorse idriche), 2. Quadrifoglio S.p.A. (gestore del ciclo dei rifiuti e servizi di igiene urbana), 3. Consiag S.p.A. (distribuzione gas), 4. ATAF S.p.A. (gestore del servizio di trasporto pubblico locale), 5. Produrre Pulito S.p.A. (raccolta e smaltimento rifiuti, gestione della discarica di Palastreto);

B) servizi di natura sociale e di supporto alle famiglie e al cittadino: 6. Casa S.p.A. (gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica), 7. Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. (gestione delle farmacie comunali e degli annessi ambulatori), 8. Qualità e Servizi S.p.A. (servizio di refezione scolastica);

C) servizi alla persona e alla comunità di natura culturale e educativa: 9. Doccia Service S.r.L. (gestione della biblioteca);

D) attività di natura operativa strumentale a supporto di servizi obbligatoriamente resi dalle pubbliche Amministrazioni: 10. Linea Comune S.p.A. (e-government e gestione call center), 11. Publies S.r.l. (servizi per il controllo di impianti tecnologici e termici), 12. Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l. (razionalizzazione delle risorse ambientali), 13. Consiag Servizi S.r.l. (illuminazione pubblica, gestione calore, manutenzione strade e segnaletica);

 3



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

E) attività di promozione del territorio e di recupero ambientale: 14. Isola dei Renai S.p.A. (gestione parco);

F) attività ricollegabili allo sviluppo sociale ed economico: 15. Fidi Toscana S.p.A. (agevolazione credito piccole e medie imprese).

4. Le procedure di dismissione e riorganizzazione societaria attivate: lo stato degli atti

In coerenza con quanto già statuito nella deliberazione del Consiglio n. 88 del 2010, il Comune di Sesto Fiorentino ha proceduto ad avviare i percorsi di **dismissione** previsti per i Comuni compresi tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti.

Tali procedure, che riguardano le partecipazioni dirette, sono state avviate in vigenza di quanto previsto dall'art. 14, comma 32, D.L. n. 78/2010, oggi abrogato.

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 11.12.2012** si è stabilita la dismissione della partecipazione detenuta in **Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.** (pari allo 0,728% del capitale). Le quote sono state offerte in prelazione agli altri soci pubblici (nota prot. 58424 del 21.12.2012), i quali non hanno esercitato nei termini tale diritto. Anche il socio di maggioranza, Provincia di Firenze, aveva manifestato l'intenzione di alienare la società, invitando i soci interessati a manifestare la volontà di procedere ad un bando unico (nota prot. 319915 del 29.7.2013), proposta alla quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito con deliberazione di Giunta n. 120 del 6.8.2013. La Provincia di Firenze ha poi mutato il proprio orientamento e deciso di mantenere la propria partecipazione e di far continuare l'attività di Agenzia Fiorentina a seguito del venir meno dei divieti previsti originariamente dal D.L. n. 95/2012 (nota prot. 91587 del 26.2.2014).

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 11.12.2012** si è stabilita la dismissione della partecipazione detenuta in **Fidi Toscana S.p.A.** (pari allo 0,00134% del capitale), anche in questo caso offrendo agli altri soci pubblici la quota di capitale, senza che nessuno di questi abbia esercitato la prelazione prevista da Statuto (nota prot. 6880 del 8.5.2013).

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 11.12.2012** si è stabilita la dismissione della quota detenuta in **Isola dei Renai S.p.A.** (pari allo 1% del capitale), e con nota prot. 14412 del 19.3.2013 indirizzata al Sindaco del Comune di Signa, socio pubblico di maggioranza, si è inteso sondare la sua intenzione in merito all'acquisto delle quote del Comune di Sesto Fiorentino.

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 11.12.2012** si è stabilita la dismissione della quota di partecipazione in **Produrre Pulito S.p.A.**. L'intero pacchetto azionario (pari al 22,32 % del capitale, per un totale di 424.073 azioni) è stato ceduto mediante una procedura ad evidenza pubblica, che si è conclusa il 24 gennaio 2013, con l'aggiudicazione definitiva a Consiag S.p.A., con un'offerta di acquisto pari a € 586.000,00 (DD registro gen. n. 282 del 13.3.2013)

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 11.12.2012** si è stabilita la cessione di una parte delle quote detenute in **Qualità & Servizi S.p.A.** agli altri soci pubblici, il Comune di Signa e il Comune di Campi Bisenzio, in modo da rendere proporzionale le quote detenute da tutti i soci in rapporto alla

[Handwritten signature] 4



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

popolazione residente, rendendo in tal modo legittima, ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, la non dismissione di tale società. Con la stessa deliberazione si è definita l'attività resa dall'azienda come *servizio pubblico privo di rilevanza economica*. In ottemperanza alla delibera, il Comune di Sesto Fiorentino ha ceduto quote per un numero pari a 16.628 azioni, ad un valore unitario di € 1,33 al Comune di Signa per un valore complessivo di € 21.831,48 e per un numero di quote pari a 17.996 ad un valore unitario di € 1,33 al Comune di Campi Bisenzio per un valore complessivo di € 23.627,58.

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 11.6.2013** si è escluso dal regime dismissorio previsto dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 95/2012 la società **Doccia Service S.r.l.**, il cui capitale sociale è detenuto interamente dal Comune di Sesto Fiorentino e costituita per la valorizzazione e la pubblica fruizione della biblioteca comunale "*Ernesto Ragionieri*". In tale delibera la struttura del servizio svolto e le modalità dello stesso sono stati definiti come di interesse generale, ovvero come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, e pertanto rientranti sotto la disciplina dell'art. 4, comma 3, D.L. n. 95/2012, che escludeva dall'obbligo di scioglimento le società che, pur avendo un fatturato per prestazioni di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90%, svolgevano servizi di interesse generale.

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 17.9.2013** si è stabilita la dismissione della quota detenuta in **Ataf S.p.A.**. Con tale deliberazione, il Consiglio Comunale ha preso atto che, successivamente alla cessione del ramo d'azienda denominato ATAF Gestioni S.r.l., a partire dal mese di agosto 2012 l'ATI Busitalia, CAP e Autoguidovie Nord ha acquisito il 100% del capitale sociale di Ataf Gestioni S.r.l., attualmente titolare della gestione del servizio. Da allora, Ataf S.p.A. si occupa in via esclusiva della gestione della struttura della rete e del patrimonio immobiliare pubblico, pertanto la partecipazione in Ataf S.p.A., attivata nell'ottica di gestire l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale su scala metropolitana, nel contesto normativo allora vigente, non è stata più considerata strategica. Con nota prot. 46128 del 24.9.2013 è stata richiesta ad Ataf S.p.A. la stima del valore delle azioni possedute dal Comune di Sesto Fiorentino per poi procedere all'elaborazione del bando per l'individuazione del compratore.

Con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 26.11.2013** si è proceduto ad approvare un nuovo statuto di **Consiag Servizi S.r.l.**, adottando modifiche statutarie tali da rendere più stringente la qualificazione in house dell'azienda, e procedendo con l'esclusione della stessa dal regime disposto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6.7.2012, n. 95. Successivamente, preso atto della posizione assunta dal Comune di Prato di non approvare le modifiche allo statuto di Consiag Servizi S.r.l. nei modi e nei termini approvati da tutti gli altri enti locali soci (seduta assembleare di Consiag Servizi S.r.l. del 28.2.2014), si è reso necessario adottare ulteriori provvedimenti. Con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 8.4.2014** è stata decisa la dismissione della partecipazione in Consiag Servizi S.r.l. in favore della società Consiag S.p.A. a fronte del corrispettivo di € 3.701,40 somma impiegata per acquisire una quota percentuale pari alle altre Amministrazioni comunali, determinata al termine della sottoscrizione, di **Consiag Servizi Comuni S.r.l.** mediante sottoscrizione di un aumento di capitale offerto a terzi per un importo totale pari a € 100.000,00. Con la medesima deliberazione è stato approvato lo statuto della nuova società Consiag Servizi Comuni S.r.l..

Per quanto concerne le partecipazioni indirette, con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 8.4.2014** è stato approvato un processo di parziale privatizzazione di una parte del capitale di **Estra**

 5



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

S.p.A. (le cui azioni sono detenute per il 43,893% da **Consiag S.p.A.** di Prato, per il 27,932% da Intesa di Siena, per il 27,932% da Coingas di Arezzo e per lo 0,243% da ETA 3 di Arezzo) attraverso la quotazione presso Borsa Italiana. Il processo di privatizzazione del gruppo ESTRA si è reso necessario e strategico in vista delle future gare di concessione del servizio, che riguardano un ambito territoriale molto esteso (ATEM).

5. L'evoluzione del quadro normativo: la Legge di stabilità 2015 e oltre

L'art. 1, comma 611, della Legge 23.12.2014, n. 190 (*Legge di Stabilità 2015*) al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, stabilisce che gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il processo di razionalizzazione avviene fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della Legge 24.12.2007, n. 244 (divieto di costituire società o mantenere partecipazioni in società per la produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ammissibilità della costituzione di società che producono servizi di interesse generale, autorizzazione consiliare all'assunzione e mantenimento delle partecipazioni) e dall'articolo 1, comma 569, della Legge 27.12.2013, n. 147 (proroga del termine per la cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate).

Per quanto riguarda il Comune di Sesto Fiorentino, la ricognizione effettuata con deliberazione del Consiglio n. 88 del 2010 ha escluso la sussistenza di partecipazioni vietate, poiché tutte le società svolgono attività nel campo dei servizi pubblici locali con o senza rilevanza economica (artt. 13 e 112 del D.Lgs. n. 267/2000) o della produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'Ente (art. 13 D.L. 4.7.2006, n. 223).

Alcuni criteri per la definizione del piano di razionalizzazione sono individuati dal citato comma 611 della Legge n. 190/2014 come segue:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 stabilisce che i Sindaci definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente

[Firma] 6



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

E' opportuno tenere presente che lo scenario normativo non è ancora caratterizzato da stabilità in quanto è in corso l'iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa intitolato "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (atto Senato n. 1577, XVII legislatura) che reca all'art. 14 il "Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche" e all'art. 15 il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali".

Resta ferma inoltre la specifica competenza in materia del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, D. Lgs. n. 267/2000.

6. Il piano operativo di razionalizzazione 2015

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, e in particolare nell'aggiornato quadro normativo, si prevedono le seguenti operazioni di razionalizzazione da attuare entro il 31.12.2015.

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

rientrano in tale casistica **Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l., Fidi Toscana S.p.A. e Isola dei Renai S.p.A.** in base alla già deliberata dismissione da parte del Consiglio Comunale (delibere nn. 103, 104 e 105 del 21.12.2012).

Per Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l., Isola dei Renai S.p.A. e Fidi Toscana S.p.A. sono già state offerte in prelazione le quote ai soci, senza che nessuno abbia manifestato interesse all'acquisto. E' dunque possibile avviare la procedura di evidenza pubblica per la cessione delle quote, salvo verificare con Città Metropolitana di Firenze, che è subentrata a Provincia di Firenze quale socio di maggioranza di Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l., l'eventuale intenzione di acquisire le quote di minoranza.

I vantaggi per l'Amministrazione consistono nella riacquisizione di disponibilità finanziarie pari al valore delle quote cedute (con possibilità di avvalersi della lett. d), comma 609, art. 1 della Legge n. 190/2014 che esclude tali proventi dai vincoli del Patto di stabilità interno), nonostante queste non siano tali da determinare un ritorno economico particolarmente rilevante (il valore nominale delle quote è pari a € 1.820,89 per Fidi Toscana, € 364,00 per Agenzia Fiorentina per l'Energia e € 3.120,00 per Isola dei Renai), ma alleggerendo comunque l'attività amministrativa degli adempimenti conseguenti al possesso di partecipazioni azionarie.

La cessione della quota di Fidi Toscana S.p.A., in perdita di esercizio, comporta inoltre il vantaggio di non dovere iscrivere nel bilancio di previsione il fondo vincolato ex art. 1, comma 550 ss., Legge 27.12.2013, n. 147 per un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:

Handwritten signature



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

rientra in tale casistica **Isola dei Renai S.p.A.**, già esaminata al punto precedente.

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni:

tales criterio, così come quello esaminato alla successiva lett. d), comportano la necessità di valutazioni in termini prospettici di medio/lungo periodo che coinvolgono tutti i soggetti istituzionali interessati allo sviluppo dell'ambito territoriale principale che ha come direttrice quella Firenze – Prato – Pistoia, se non quella regionale, e impongono di proseguire nei rapporti con i soci pubblici delle società partecipate dal Comune di Sesto Fiorentino per la verifica della fattibilità di ulteriori azioni di eventuale fusione o aggregazione in particolare di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, che potranno costituire integrazioni al piano operativo per il 2015;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

può rientrare in tale casistica **Ataf S.p.A.**, che sta attualmente ridefinendo la propria mission aziendale e l'oggetto societario. Ataf S.p.A., infatti, era la società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di Firenze e degli altri otto Comuni soci. Nel mese di novembre 2012, a chiusura del processo di riorganizzazione aziendale iniziato nel dicembre 2011, si è perfezionata la cessione a terzi del ramo di azienda del TPL a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

La società da allora gestisce i beni mobili e immobili di proprietà, la maggior parte dei quali è data in locazione al soggetto attuale gestore locale del Trasporto Pubblico Locale, patrimonio che potrebbe essere ulteriormente valorizzato in una prospettiva di razionalizzazione e aggregazione societaria che consentisse di offrire una serie di servizi innovativi e avanzati di infrastrutturazione tecnologica, in un'ottica di *smart city* e avendo a riferimento l'area metropolitana.

Può rientrare altresì in tale casistica **Consiag Servizi Comuni S.r.l.**, che potrà parimenti essere oggetto di aggregazione con altra società di servizi aventi analoga natura strumentale rispetto a quella statutarie attualmente svolte (gestione calore, gestione impianti di climatizzazione, global service e pubblica illuminazione) per creare un polo di gestione dei servizi in area pratese;

Si rende pertanto opportuno consentire ai soci di procedere all'esame e valutazione di appositi piani di prefattibilità, volti a verificare convenienza e vantaggi per gli Enti interessati a tali processi.

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni:

rientra in tale casistica l'applicazione, da parte delle società, dell'art. 16, D.L. 24.6.2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), - convertito con modificazioni dalla Legge 11.8.2014, n. 114 -, che prevede a decorrere dal 1.1.2015 per le

 8



| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| piazza Vittorio Veneto, 1 50019 tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|

società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Tale adempimento deve essere posto in essere entro il primo semestre 2015, in accompagnamento ai processi di approvazione dei bilanci societari.

Il piano operativo di razionalizzazione per il 2015 di cui alla deliberazione proposta da questo Settore, accompagnato dalla presente relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione ove venga approvato dai competenti organi.

Sesto Fiorentino, 31 marzo 2015

Il Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie e Organizzazione
Dr. Stefano Gemai